

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione relativo alla Convenzione di Singapore sulla mediazione

Versione 1.0 – 25/04/2022

Progetto/Servizio	ADR-SAB / Servizio di Supporto alla risoluzione alternativa delle controversie
Stato	APPROVATO
Approvato dal titolare	
Autori	Servizio di Supporto alla risoluzione alternativa delle controversie (ADRS)
Collaboratori	Gruppo di lavoro del Comitato consultivo delle parti interessate (SAB) in materia di ADR (risoluzione alternativa delle controversie) sul documento di posizione relativo alla Convenzione di Singapore

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

Cronologia delle revisioni

Versione	Data	Autore	Descrizione
0.1	01/03/2022	ADRS	Prima bozza
0.2	10/03/2022	ADRS	Progetto di revisione
0.3	15/03/2022	GH	Progetto di revisione
0.4	17/03/2022	ADRS, GH	Progetto di revisione
0.5	24/03/2022	Membri del gruppo di lavoro	Aggiunta di nuovi commenti
0.6	28/03/2022	ADRS, GH	Revisione generale, aggiunta di collegamenti nelle note a piè di pagina
0.7	01/04/2022	ADRS	Aggiunta della sezione delle conclusioni, bozza finale dopo revisione interna
1.0	25/04/2022	ADRS	Versione finale

Criteria qualitativi (a uso dei revisori)

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CONTESTO	3
3. IMPATTO PER LE IMPRESE DELL'UE	4
4. CONSIDERAZIONI SUL QUADRO ISTITUZIONALE E GIURIDICO	9
5. CONCLUSIONI	11

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

1. Introduzione

L'elaborazione di un documento di posizione che delinei le principali caratteristiche di interesse della Convenzione di Singapore sulla mediazione per le imprese dell'UE e gli utenti del sistema di PI nell'UE è stata decisa nel corso della quarta riunione del Comitato consultivo delle parti interessate in materia di ADR (ADR-SAB) per fornire elementi sostanziali all'attenzione delle parti interessate, degli utenti e delle istituzioni a livello dell'UE per quanto riguarda la Convenzione. Il documento di posizione è stato elaborato con il sostegno di un gruppo di lavoro di esperti nell'ambito del piano di lavoro ADR-SAB per il 2022.

2. Contesto

Il presente documento mira a evidenziare le principali caratteristiche della Convenzione di Singapore sulla mediazione¹ e il suo potenziale impatto per le imprese dell'UE che competono a livello internazionale, con particolare attenzione alla proprietà intellettuale.

Nella mediazione, quando viene raggiunto un accordo transattivo, le parti di norma si attengono volontariamente ai suoi termini, anche se talvolta tale intento non viene rispettato. L'assenza di un meccanismo transfrontaliero internazionale di esecuzione degli accordi transattivi derivanti dalla mediazione è uno dei principali ostacoli a un'adozione e a un utilizzo della mediazione più diffusi, poiché gli accordi transattivi mediati sono fundamentalmente applicabili solo alla stregua di qualsiasi altro contratto. Secondo una recente indagine condotta dall'Accademia internazionale per la risoluzione delle controversie di Singapore (SIDRA, *Singapore International Dispute Resolution Academy*), gli utenti hanno classificato l'applicabilità come il fattore più importante (71 %) nella loro scelta di un meccanismo di risoluzione delle controversie². Conclusioni analoghe sono state raggiunte nella Global Pound Conference³ organizzata dall'International Mediation Institute. Per applicare l'accordo transattivo risultante da una mediazione in uno Stato membro dell'UE, è necessario che sia integrato in un lodo arbitrale (lodo per mutuo consenso) oppure, a seconda della giurisdizione, che sia convertito o incorporato in una sentenza giudiziaria. In alcuni Stati membri dell'UE, la certificazione dell'accordo transattivo mediato da parte di un notaio può facilitarne l'applicazione e può persino rappresentare una fase preliminare necessaria per ottenere una sentenza dichiarativa. In altri casi, è necessario intentare un'azione per inadempienza del contratto dinanzi al tribunale competente.

L'applicazione delle decisioni e degli accordi transattivi delle controversie in un quadro intra-UE è stata notevolmente agevolata, sebbene con alcune limitazioni, dai meccanismi introdotti dalla direttiva sulla mediazione, dal regolamento Roma I⁴ sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e dal regolamento Bruxelles I (rifusione)⁵. Tuttavia, permangono sfide significative per l'applicazione di un accordo transattivo mediato nei confronti di una parte domiciliata o i cui beni siano al di fuori dell'UE. In questo contesto, le opzioni principali sono convertire l'accordo transattivo mediato in un lodo per mutuo consenso emesso da un tribunale arbitrale, e pertanto beneficiare dell'applicazione ai sensi della Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri⁶, oppure agire in giudizio per inadempienza del contratto presso un tribunale competente (che può anche non essere nell'UE) con una possibile (e molto complicata) delibazione di esecuzione straniera per qualsiasi eventuale e conseguente sentenza se, in ultima analisi, sono coinvolti i tribunali di un paese terzo.

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

In questi contesti transfrontalieri, va osservato che, mentre le convenzioni internazionali si occupano di contenziosi giudiziari [Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro⁷ e Convenzione dell'Aia sulle sentenze⁸] – rendendo in qualche modo più semplice il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in cause civili o commerciali in giurisdizioni estere – o riguardano l'arbitrato (Convenzione di New York), si riscontra una lacuna a livello di convenzioni internazionali nei meccanismi di facilitazione dell'applicazione degli accordi transattivi mediati. La Convenzione di Singapore mira ora a colmare tale lacuna.

È chiaro che, senza la Convenzione di Singapore, le potenziali complicazioni derivanti da una tale complessità giuridica – che mina la riservatezza dell'accordo a causa dell'autenticazione notarile e di sentenze di tribunali pubblicamente disponibili – erodono gravemente i benefici, l'attrattiva e l'efficacia della mediazione in un contesto internazionale. Inoltre, l'applicazione di un accordo transattivo mediato alla stregua di un contratto privato espone le parti alle peculiarità del diritto contrattuale, che spesso varia notevolmente da una giurisdizione all'altra. Le parti saranno sottoposte a un'ulteriore serie di procedimenti, che spesso necessitano di consulenti legali diversi, in cui il contenuto della transazione potrebbe dover essere dimostrato in base al diritto contrattuale specifico in questione e al regime giuridico della giurisdizione esecutiva. Le questioni relative alla legge applicabile all'accordo transattivo possono complicare ulteriormente le cose, con i giudici esecutivi che si trovano a dover affrontare con riluttanza la legge di un'altra giurisdizione.

La Convenzione di Singapore è un trattato internazionale⁹ delle Nazioni Unite che mira a fornire una soluzione a tale problema. Questa istituisce un quadro giuridico che consente l'applicazione degli accordi transattivi derivanti dalla mediazione di controversie di natura internazionale e commerciale. In tal senso, rispecchia l'approccio della Convenzione di New York, che è diventata uno degli strumenti più efficaci del diritto commerciale internazionale, fornendo un sostegno decisivo all'efficacia dell'arbitrato nelle controversie internazionali da oltre 60 anni¹⁰. Uno dei principali vantaggi della Convenzione di Singapore è il fatto che le parti di una mediazione, compresi gli organismi governativi, sono libere di applicare la Convenzione senza che alcuna delle parti interessate sia privata di qualsiasi diritto in relazione all'accordo transattivo ai sensi del diritto interno o dei trattati cui lo Stato firmatario aderisce¹¹ (cfr. punto 4.6 «Rafforzamento dell'autonomia delle parti» di seguito).

La Convenzione di Singapore è già stata ricevuta molto positivamente dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ)¹². Tuttavia, ad oggi né l'UE né alcuno Stato membro ha firmato la Convenzione¹³.

3. Impatto per le imprese dell'UE

Per quanto riguarda l'impatto della Convenzione di Singapore sugli interessi delle imprese dell'UE, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:

- **L'UE è un attore di primo piano nel commercio mondiale.** Con un PIL totale di 14 060 miliardi di EUR (2019) e il 15,4 % della quota mondiale di esportazioni e importazioni, l'UE è uno dei principali attori del commercio mondiale, superata soltanto dalla Cina quanto a esportazioni di beni e dagli Stati Uniti quanto a importazioni. Inoltre, l'UE è il primo operatore commerciale di servizi al mondo¹⁴. Sei membri del G20 e i principali partner commerciali dell'UE hanno già firmato la Convenzione (Australia, Brasile, Cina, India, Corea del Sud e Stati Uniti d'America).

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

Questi sei paesi da soli rappresentano il 36,9 % di tutte le esportazioni dell'UE e il 40,6 % delle sue importazioni. Il fatto che una regione con un volume così elevato di scambi commerciali possa non far parte della Convenzione rappresenterebbe uno svantaggio significativo per la comunità globale e avrebbe ripercussioni in particolare sulle imprese con sede nell'UE. In un'indagine condotta dall'Istituto internazionale di mediazione alla fine del 2014 tra consulenti interni e dirigenti aziendali, quasi il 93 % degli intervistati ha dichiarato di essere più propenso a mediare una controversia con una parte di un paese aderente a una convenzione che facilitasse l'applicazione degli accordi transattivi mediati in quel paese¹⁵.

- **La certezza del diritto** nelle controversie transfrontaliere sarà di sostegno all'espansione delle imprese, al commercio e agli investimenti internazionali. Un quadro che garantisca l'applicazione degli accordi transattivi mediati contribuirà a diffondere una cultura della mediazione e a ridurre l'incertezza e i rischi quando si avviano nuove relazioni commerciali con partner di paesi terzi, promuovendo la competitività generale delle attività commerciali dell'UE sulla scena internazionale.
- **Costi inferiori e maggiore efficienza in termini di tempo.** Secondo uno studio commissionato dal Parlamento europeo¹⁶, il costo medio delle controversie nell'UE è di 9 179 EUR, mentre il costo medio della mediazione è di 3 371 EUR. Per quanto riguarda il fattore tempo, la durata media dei contenziosi giudiziari nell'UE è di 566 giorni contro i 43 giorni della mediazione¹⁷. La complessità dei contenziosi esecutivi in paesi terzi con diversi gruppi di avvocati, tribunali e leggi di un ordinamento straniero, come anche lingue e culture sconosciute, può comportare un notevole aggravio delle spese. Si tratta di una considerazione fondamentale soprattutto per le PMI. Le PMI importano ed esportano in tutto il mondo, spesso per attività sensibili al fattore tempo in cui sono necessarie soluzioni rapide, e possono incorrere in controversie con i propri partner commerciali in materia di PI e altre questioni commerciali. Per incoraggiare la risoluzione delle controversie tramite mediazione, è necessario affrontare la questione dell'applicabilità al di fuori dell'UE. Senza di essa, procedimenti di lunga durata e una notevole incertezza del diritto costituiranno probabilmente la norma.
- **Facilità di applicazione degli accordi mediati rispetto all'arbitrato.** La Convenzione di Singapore facilita l'applicazione transfrontaliera degli accordi transattivi secondo modalità notevolmente semplificate rispetto all'arbitrato. Ad esempio, nella mediazione (a differenza dell'arbitrato) non è necessaria una sede o un tribunale di controllo al quale le parti possono rivolgersi nel corso del processo. Inoltre, i motivi per contestare l'applicazione degli accordi mediati sono molto meno numerosi rispetto a quelli previsti dalla Convenzione di New York¹⁸, il che (senza eliminare completamente ogni rischio) riduce notevolmente le prospettive di «giudiziarizzazione» del processo, una critica che viene rivolta sempre più frequentemente all'arbitrato.
- **Risoluzione delle controversie più accessibile, basata su meccanismi online.** La Convenzione rafforza le mediazioni svolte in forma virtuale, riconoscendo esplicitamente l'uso di mezzi elettronici¹⁹. Si tratta di un'opportunità particolarmente preziosa per ampliare l'accesso alla mediazione alle imprese più piccole, in quanto rende la mediazione più accessibile per tali imprese, soprattutto nelle controversie

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

transfrontaliere. Fornisce inoltre un contributo agli obiettivi di riduzione dell'impronta di carbonio; riduce i tempi del processo, eliminando i giorni persi per i viaggi; riduce al minimo le interruzioni dei tempi di gestione aziendale per la partecipazione a tali processi e facilita la partecipazione, anche laddove le parti si trovino in fusi orari diversi. Secondo l'esperienza del Centro di arbitrato e mediazione dell'OMPI, il 94 % delle mediazioni dell'OMPI è stato condotto interamente online nel 2020 e nel 2021²⁰. Analogamente, nello stesso periodo, tutti i servizi ADR presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sono stati erogati online, una tendenza ancora in corso.

- **Supporto ai centri ADR dell'UE e miglioramento dell'attrattiva dell'UE come partner commerciale.** L'importanza dell'UE nel commercio mondiale ha già portato allo sviluppo di centri ADR per le controversie commerciali transfrontaliere. Alcuni Stati membri hanno già iniziato a promuoversi come centri giudiziari internazionali per la risoluzione delle controversie. A tal fine, Francia, Germania e Paesi Bassi hanno istituito tribunali commerciali internazionali, operanti in inglese, che cercano di richiamare i contenziosi internazionali. Città come Parigi, Milano, Vienna e Stoccolma sono da tempo considerate centri ADR²¹. Qualora l'UE diventasse parte della Convenzione di Singapore, la sua attrattiva come partner commerciale potrebbe essere notevolmente potenziata. Altri importanti centri commerciali a livello mondiale, come New York e Singapore, si trovano in paesi che hanno già firmato la Convenzione. Il Regno Unito sta attualmente valutando la possibilità di firmare la Convenzione al fine di rafforzare ulteriormente il vantaggio competitivo della città di Londra²².
- **Miglioramento dell'immagine come partner commerciale.** Poiché gran parte del mondo ha firmato la convenzione, l'UE rischia di rimanere indietro, il che non sarebbe vantaggioso per le imprese dell'Unione. Al contrario, essere parte della Convenzione dimostrerebbe un'apertura al commercio mondiale e l'esistenza di meccanismi giuridici appropriati per garantire che il commercio operi in un ambiente fluido, con adeguate garanzie giuridiche per assicurare che le controversie siano ridotte al minimo e trattate in modo efficace.
- **Supporto ai settori innovativi dell'UE ad alta intensità di proprietà intellettuale.** L'UE è sempre più un'economia basata sulla conoscenza e sull'uso intensivo della proprietà intellettuale (PI), in cui la ricerca, l'innovazione e la creatività sono i principali motori della crescita sostenibile. Secondo l'ultima relazione sulle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione europea da parte dell'UEB e dell'EUIPO²³, il 45 % dell'attività economica complessiva (PIL) dell'UE è attribuibile alle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale, per un valore di 6 600 miliardi di EUR. Inoltre, a tali industrie è riconducibile la maggior parte degli scambi dell'UE con il resto del mondo. Le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale hanno rappresentato l'81 % del commercio totale di prodotti e servizi dell'UE e hanno generato un avanzo commerciale, contribuendo così a mantenere il commercio estero dell'UE sostanzialmente equilibrato.

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

Pertanto, l'economia dell'UE dipende in modo critico da un ambiente adeguato alla tutela e applicazione della PI. Occorre tenere conto di alcuni elementi chiave dal punto di vista degli **utenti del sistema di PI** nell'UE:

- **Internazionalizzazione della PI.** La proprietà intellettuale è un settore altamente globalizzato e le controversie in materia di PI sono logicamente in aumento tra le parti dell'UE e quelle di paesi terzi. Ciò si riflette chiaramente nella nazionalità delle parti che si avvalgono dei servizi dell'EUIPO. Secondo l'esperienza del Centro di arbitrato e mediazione dell'OMPI, il 68 % dei casi di ADR interessa parti domiciliate in giurisdizioni diverse, e spesso interessa dritti di proprietà intellettuale tutelati in diversi Stati membri.

Nel 2021 il 44,6 % delle domande di marchio dell'Unione europea (MUE) è stato depositato da paesi terzi, con la Cina che figura quale principale paese di origine (19,2 %) e gli Stati Uniti quale terzo paese (11,2 %). Sempre nel 2021, il 44,5 % delle domande di disegni e modelli comunitari registrati (DMC) è stato depositato da paesi terzi. Anche in questo caso, la Cina è stato il principale paese di origine (24,2 %) e gli Stati Uniti il terzo (9,9 %). Questo modello non si limita ai MUE e ai DMC. Le domande di brevetto presentate all'Ufficio europeo dei brevetti provenienti da paesi terzi hanno rappresentato il 63,5 % di tutte le domande presentate nel 2020.

Il gran numero di accordi di libero scambio conclusi dall'UE con paesi terzi, che contengono importanti capitoli sulla PI, indica che il commercio globalizzato ed extra-UE è destinato ad aumentare ulteriormente e, con esso, la portata delle controversie. A ciò si aggiunge l'aumento delle attività tra gli investitori e lo Stato e l'evidente urgenza di una risoluzione efficace delle controversie a livello internazionale. Tale esigenza può essere affrontata in modo significativo attraverso la mediazione, ma solo se anche quest'ultima è efficace. Inoltre, a causa dell'assenza di un requisito di reciprocità nella Convenzione di Singapore, le imprese dell'UE che operano su scala mondiale non saranno in grado di eludere la Convenzione in tutti i paesi in cui si applica.

- **Volume di casi.** In tutta Europa migliaia di brevetti, marchi, disegni e modelli sono registrati presso gli uffici nazionali e sono oggetto di contenzioso nei tribunali nazionali. Non c'è da stupirsi se l'arretrato giudiziario continua ad aumentare²⁴. L'EUIPO riceve ogni anno circa 300 000 domande di marchi, disegni e modelli. L'Ufficio europeo dei brevetti ha ricevuto oltre 180 000 domande di brevetto nel 2020. Sebbene non tutte queste domande generino controversie, è inevitabile che alcune di esse siano in conflitto con diritti anteriori e simili di proprietà intellettuale²⁵. Quando sono in conflitto, si tratta di un processo relativamente complicato. Ad esempio, le controversie in materia di marchi UE e di disegni e modelli possono passare attraverso due istanze decisionali all'EUIPO. Successivamente, le decisioni possono essere impugnate dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Tali ricorsi costituiscono circa un terzo di tutti i casi attualmente trattati dal Tribunale. In via eccezionale, è possibile presentare ulteriori ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- **Controversie a più livelli e procedimenti lunghi.** I procedimenti dinanzi all'EUIPO, come quelli dinanzi agli uffici di PI degli Stati membri, possono

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

richiedere molto tempo per essere conclusi: almeno 3-4 anni se il caso viene ulteriormente impugnato dinanzi ai tribunali, spesso anche di più. Ad esempio, nel 2020 sono state avviate presso l'EUIPO più di 22 000 controversie in materia di marchi. Sebbene molte di esse siano state risolte in via negoziale, sono stati presentati oltre 2 500 ricorsi alla Commissione di ricorso dell'EUIPO e più di 320 di tali controversie sono state oggetto di contenzioso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Tale situazione, oltre a dimostrare che la mediazione è purtroppo poco utilizzata nel settore della PI dell'UE, è evidenza di un processo dispendioso in termini di tempo che non è vantaggioso per le imprese nonché della necessità di incoraggiare e promuovere l'attrattiva della mediazione. La Convenzione di Singapore ridurrebbe e semplificherebbe i meccanismi di applicazione che, a loro volta, contribuiscono a sostenere l'attrattiva del processo di mediazione.

- **Vantaggi derivanti dal consolidamento delle controversie.** Il vantaggio della mediazione è che può riunire tutte le controversie tra le stesse parti, ovunque sorte nel mondo, in un unico processo di mediazione. Ciò può perfino includere procedimenti di violazione tra le stesse parti intentati dinanzi ai tribunali nazionali o agli uffici di proprietà intellettuale ovunque nel mondo, e che riguardano qualsiasi diritto di PI. Tutti questi casi possono essere riuniti e risolti attraverso un accordo transattivo mediato presso gli uffici dell'EUIPO o altrove. Considerato che le sole esportazioni di prodotti dell'UE verso la Cina hanno toccato la cifra di 223 miliardi di EUR nel 2021 e che le importazioni dalla Cina hanno raggiunto un totale di 472 miliardi di EUR nello stesso periodo, le controversie commerciali sono inevitabili e riguarderanno le imprese UE di quasi ogni dimensione. Facilitare l'applicazione degli accordi transattivi mediati nel territorio dei principali partner commerciali, come la Cina, rappresenterebbe un vantaggio visibile e facile da cogliere per tutti gli operatori commerciali.
- **Maggiore attrattiva della mediazione.** La certezza del diritto e un enorme risparmio di tempo e costi derivante da un accordo transattivo mediato rappresentano benefici enormi per le imprese. Quanto più l'esecuzione dell'accordo transattivo mediato è facilitato, tanto più diventa interessante. Tuttavia, la percezione della mediazione rimane un problema. Il timore che potrebbe emergere tra gli utenti quanto alla complessità di applicare un accordo mediato nei confronti di una parte cinese o americana è giustificato. Poiché gli Stati Uniti e la Cina sono entrambi firmatari della Convenzione di Singapore e grandi utenti dei sistemi dei marchi, disegni e modelli dell'UE, i vantaggi di tale Convenzione per gli operatori economici coinvolti in procedimenti dinanzi all'EUIPO risulteranno evidenti.
- **Tracciamento di beni situati al di fuori dell'UE.** L'applicazione diventa problematica specialmente se i beni della parte del paese terzo sono situati al di fuori dell'Unione europea. La direttiva dell'UE sulla mediazione costituisce uno strumento meraviglioso, ma è utile solo a livello regionale. Inoltre, vi sono paesi limitrofi come Georgia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Ucraina e Turchia (tutti firmatari della Convenzione di Singapore), in cui operano anche società con sede nell'UE e da cui vengono presentate domande all'EUIPO. In tale contesto, possono sorgere e sorgeranno inevitabilmente controversie in materia di PI e altre controversie commerciali. L'applicazione diretta prevista

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

dalla Convenzione di Singapore rappresenta ovviamente un vantaggio.

4. Considerazioni sul quadro istituzionale e giuridico

I seguenti elementi relativi al quadro istituzionale e giuridico assumono rilevanza nella considerazione degli interessi delle imprese dell'UE in relazione alla Convenzione di Singapore sulla mediazione²⁶:

- **La Convenzione è coerente con tutte le iniziative e gli sforzi legislativi precedenti e attuali dell'UE volti a promuovere il ricorso alla mediazione** [ad esempio la direttiva sulla mediazione²⁷ o l'articolo 81, paragrafo 2, lettera g), del TFUE²⁸] e, di fatto, li rafforza, mettendo in evidenza l'importanza dell'ADR e di molte altre iniziative e strategie a livello sia dell'UE sia degli Stati membri.

In particolare, gli accordi di libero scambio dell'UE prevedono disposizioni sui meccanismi di risoluzione delle controversie, tra cui la mediazione, che sarebbero notevolmente agevolati dall'applicazione della Convenzione.

Tali sforzi sono presenti anche nel quadro giuridico dell'UE in materia di PI. La facilitazione di una composizione amichevole delle controversie è integrata nella legislazione in materia di PI, in particolare per quanto riguarda i marchi UE e i disegni e modelli comunitari. A tale riguardo, occorre fare riferimento al considerando 35 del regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE)²⁹, nonché alle disposizioni pertinenti in materia di annullamento e opposizione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 3, RMUE, l'Ufficio può fornire un servizio volontario di mediazione. L'articolo 170, RMUE, fornisce la base per l'istituzione di un centro di mediazione a tal fine.

- **Compatibilità della Convenzione con i regolamenti dell'UE e degli Stati membri.** Le disposizioni della Convenzione di Singapore sono compatibili con l'attuale quadro giuridico dell'UE. La Convenzione prevede che le norme di esecuzione delle sentenze straniere tra stati membri di organizzazioni regionali di integrazione economica prevalgano sulle disposizioni della Convenzione³⁰. L'applicazione del regolamento Bruxelles I (rifusione)³¹ suggerisce che, in caso di conflitto, il regolamento prevarrebbe sulle questioni di applicazione rispetto agli articoli 4 e 5 della Convenzione. Inoltre, non vi è sovrapposizione tra la Convenzione di Singapore, la Convenzione dell'Aia sulle sentenze e la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro. La Convenzione di Singapore non ha lo scopo di interferire con altri trattati o leggi regionali³². Inoltre, la Convenzione prevede, all'articolo 5, un elenco di garanzie sostanziali, attraverso motivazioni per il rifiuto, dell'applicazione di accordi transattivi mediati, compresa una difesa dell'ordine pubblico.

D'altro canto, sussiste il rischio della presenza di regimi di esecuzione disparati a livello di Stati membri in base al diritto nazionale, a seconda che l'accordo transattivo riguardi una controversia puramente interna o che una delle parti provenga da un paese terzo.

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

- **Complementarità della Convenzione con i regolamenti dell'UE.** La Convenzione di Singapore va ad aggiungersi ad altri regimi, anziché escluderli. In effetti, la direttiva sulla mediazione ha rappresentato un passo fondamentale verso il sostegno all'applicazione degli accordi transattivi mediati transfrontalieri quando le parti hanno sede nell'UE. La Convenzione sarebbe applicabile laddove la direttiva sulla mediazione non lo è (ovverosia nelle mediazioni tra parti al di fuori dell'UE o con una o più parti al di fuori dell'UE). Come si è visto, questa è già una realtà che sarà sempre più rilevante in relazione alle controversie in materia di PI.
- **La legge modello 2018³³ integra la Convenzione.** Questa posizione è simile a quella adottata nell'arbitrato internazionale, in cui l'UNCITRAL ha redatto una legge modello sull'arbitrato commerciale internazionale (1985), con le modifiche adottate nel 2006. La legge modello è concepita per aiutare gli Stati a riformare e modernizzare le proprie leggi sulla procedura arbitrale al fine di tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze particolari dell'arbitrato commerciale internazionale.

I principali vantaggi della legge modello sono che fornisce una base di riferimento per le norme minime da rispettare e può anche fungere da guida per il recepimento legislativo nel diritto nazionale, offrendo allo stesso tempo un margine di flessibilità per tenere conto di considerazioni speciali a livello regionale o nazionale. Mira inoltre a fornire norme uniformi in merito al processo di mediazione e a incoraggiare il ricorso alla mediazione, garantendo nel contempo una maggiore prevedibilità.

Sebbene la legge modello sia utile, non dovrebbe essere considerato come uno strumento avente gli stessi vantaggi per le imprese della Convenzione di Singapore. La legge modello potrebbe gettare le basi per compiere l'ulteriore passo consistente nella ratifica della Convenzione. Tuttavia, occorre dissipare l'eventuale percezione secondo cui l'adozione della legge modello avrebbe lo stesso impatto commerciale positivo dell'adesione alla Convenzione³⁴.

- **Esecutività più rapida.** Sebbene la direttiva sulla mediazione stabilisca che affinché una decisione derivante dalla mediazione sia esecutiva, essa deve acquisire la forma di una sentenza, di una decisione o di un atto autentico³⁵ (ove richiesto, se una delle parti rifiuta di rispettare i termini dell'accordo transattivo), ai sensi della Convenzione non sono necessari né tali formalità né il consenso delle parti.
- **Rafforzamento dell'autonomia delle parti.** In primo luogo, la Convenzione prevede un sistema di riserve. Una parte aderente alla Convenzione può dichiarare che la Convenzione non si applica a parti governative e che le parti di un accordo transattivo mediato devono consentire all'applicazione della Convenzione³⁶. Affinché la Convenzione sia applicabile, le parti devono concordare nell'accordo transattivo mediato di operare ai sensi della stessa. Inoltre, le riserve possono essere formulate³⁷ e ritirate³⁸ da una parte della Convenzione in qualsiasi momento. Ancora, non vi è alcuna riserva di reciprocità e l'applicazione della Convenzione di Singapore non può essere evitata per le entità che operano a livello transfrontaliero al di fuori dell'UE. Il mantenimento dello status quo dell'inerzia può portare a una percezione errata da parte degli operatori commerciali dell'UE secondo cui non è necessario tener conto della Convenzione di Singapore allorché operano in paesi terzi. Tuttavia, qualora una parte dell'UE in una controversia disponga di beni situati in una parte contraente della

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

Convenzione o abbia collegamenti rilevanti con la stessa, quest'ultima può essere utilizzata per l'applicazione nel territorio di tale parte contraente. La Convenzione di Singapore può avere implicazioni per le parti dell'UE, indipendentemente dall'adesione dell'UE o degli Stati membri alla Convenzione.

In secondo luogo, non è previsto alcun requisito in relazione alla sede della mediazione. Coerentemente con le esigenze di flessibilità della mediazione internazionale, la Convenzione non assegna una nazionalità all'accordo transattivo e subordina la sua esecutività solo alla legge applicabile e alla legge del paese in cui si richiede il rimedio. Ciò sostiene l'autonomia delle parti al centro dei processi di mediazione e la libertà di scegliere il quadro legislativo. Riconosce la natura dei processi di mediazione internazionale, in cui le parti e i mediatori provengono spesso da paesi diversi, le riunioni si svolgono in più sedi o virtualmente, rendendo praticamente impossibile stabilire una sede della mediazione.

- **Sostegno alla risoluzione delle controversie investitore-Stato.** Per le controversie investitore-Stato, l'arbitrato è stato tradizionalmente il principale meccanismo di risoluzione delle stesse. La mancanza di un sistema efficace per l'applicazione degli accordi transattivi mediati spiega il ricorso limitato alla mediazione in questo settore, come nel caso dell'arbitrato internazionale prima della ratifica diffusa della Convenzione di New York. La Convenzione di Singapore può sostenere il ricorso alla mediazione per la risoluzione delle controversie investitore-Stato, introducendo un meccanismo di applicazione completo, purché le controversie si riferiscano a una questione commerciale. Nonostante la riserva menzionata nel paragrafo precedente (che consente a un governo di escludersi dall'applicazione della Convenzione), la Convenzione di Singapore renderebbe la mediazione più attraente facilitando e velocizzando l'applicazione degli accordi. Inoltre, la Convenzione sosterebbe la tendenza dell'UE a incoraggiare la mediazione nelle controversie investitore-Stato, come evidenziato nei recenti accordi di libero scambio dell'UE³⁹.

5. Conclusioni

Alla luce dell'enorme volume e crescita delle domande di marchi, disegni e modelli e brevetti provenienti da paesi terzi, nonché dei chiari vantaggi offerti dalla Convenzione di Singapore sull'applicabilità degli accordi transattivi mediati, si può concludere che una possibile futura adesione dell'UE e dei suoi Stati membri a questo strumento giuridico internazionale contribuirebbe a sostenere ulteriormente le imprese dell'UE nell'affrontare le controversie in modo più efficace in più giurisdizioni internazionali e a mantenere la loro posizione competitiva a livello mondiale.

¹ [Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi transattivi internazionali derivanti dalla mediazione](#) (New York, 2018) (la «Convenzione di Singapore sulla mediazione»).

² <https://sidra.smu.edu.sg/sites/sidra.smu.edu.sg/files/survey/index.html>.

³ <https://www.simi.org.sg/News/List-Of-News-Events/Laura-Kaster-Jennifer-Brandt-David-Weiss-and-Robert-Margulies-Enforcing-mediated-settlement-NOW-in-a-flat-world>.

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

⁴ [Regolamento \(CE\) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.](#)

⁵ [Regolamento \(UE\) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.](#)

⁶ [Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri](#) (New York, 1958) (la «Convenzione di New York»).

⁷ [Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro](#), del 30 giugno 2005.

⁸ [Convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile o commerciale.](#)

⁹ Alla data di febbraio 2022, nove paesi avevano ratificato la Convenzione e 55 paesi l'avevano firmata, 6 dei quali fanno parte del G20 (Australia, Brasile, Cina, India, Corea del Sud, Stati Uniti d'America). Una consultazione pubblica risulta aperta sull'opportunità che il Regno Unito entri a far parte della Convenzione (fino al 01/04/2022).

¹⁰ Tuttavia, la Convenzione di Singapore presenta una serie di caratteristiche distintive, quali l'assenza di sede nella mediazione o la riserva di adesione da parte delle parti dell'accordo transattivo.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato I della Convenzione: «La presente Convenzione non priva le parti interessate di alcun diritto che le stesse potrebbero avere di avvalersi di un accordo transattivo nelle modalità e nella misura consentite dalla legge o dai trattati della parte aderente alla Convenzione in cui si chiede di far valere tale accordo transattivo.»

¹² [European Handbook on Mediation Lawmaking](#) (Manuale europeo sulla legislazione in materia di mediazione), Commissione europea per l'efficacia della giustizia, Consiglio d'Europa, 2019.

¹³ Al fine di promuovere le considerazioni sull'eventuale firma della Convenzione, in occasione della tavola rotonda sulla posizione dell'Unione europea in relazione alla Convenzione di Singapore sulla mediazione, organizzata dall'Istituto europeo di diritto, dall'Hub in Slovenia e dal Forum per la conciliazione e l'arbitrato internazionale il 18 giugno 2021, sono state affrontate questioni specifiche riguardanti la Convenzione. Disponibile all'indirizzo <http://www.ecdr.si/index.php?id=214> .

¹⁴ https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-1b.html?lang=en.

¹⁵ Istituto internazionale di mediazione, «*How Users View the Proposal for a UN Convention on the Enforcement of Mediated Settings*» (Cosa pensano gli utenti della proposta di una convenzione ONU sull'applicazione di accordi transattivi mediati), <https://www.imimmediation.org/wp-content/uploads/2018/06/IMI-UN-Convention-on-Enforcement-Survey-Summary-final-27.11.14.pdf>.

¹⁶ [«Riesame» della direttiva sulla mediazione: valutazione dell'impatto limitato della sua attuazione e proposta di misure per incrementare il numero di mediazioni nell'UE](#). Direzione generale delle Politiche interne, Parlamento europeo.

¹⁷ I risparmi individuati della mediazione in termini di tempo e costi corrispondono anche all'esperienza del Centro di arbitrato e mediazione dell'OMPI nella mediazione di controversie in materia di tecnologia e proprietà intellettuale.

¹⁸ In generale, il regime applicabile agli accordi transattivi mediati ai sensi della Convenzione di Singapore è paragonabile al regime applicabile ai lodi arbitrali ai sensi della Convenzione di New York. L'articolo 5 della Convenzione di Singapore ha seguito il modello della Convenzione di New York stabilendo un elenco esclusivo di motivi in base ai quali un tribunale può rifiutare di riconoscere o di applicare un accordo transattivo mediato. I motivi per il rifiuto sono simili, e non significativamente inferiori, a quelli previsti dalla Convenzione di New York.

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

¹⁹ Articolo 2, paragrafo 2: «Il requisito per cui un accordo transattivo deve essere redatto per iscritto è soddisfatto da una comunicazione elettronica se le informazioni in esso contenute sono accessibili in modo da poter essere utilizzate per riferimento futuro.»

²⁰ <https://www.wipo.int/amc/en/eadr/checklist/index.html>.

²¹ Per quanto riguarda lo sviluppo di questi centri, si veda lo studio per la commissione JURI, [Costruire competenze in materia di diritto commerciale negli Stati membri](#), Parlamento europeo, affari giuridici e parlamentari, direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, 2018.

²² Una consultazione pubblica risulta aperta sull'opportunità che il Regno Unito entri a far parte della Convenzione (fino al 01/04/2022). Il Regno Unito stima che la mediazione possa far risparmiare alle imprese circa 4,6 miliardi di GBP all'anno in termini di tempo di gestione, relazioni, produttività e spese legali - cfr. § 1.2 di <https://www.gov.uk/government/consultations/the-singapore-convention-on-mediation/consultation-on-the-united-nations-convention-on-international-settlement-agreements-resulting-from-mediation-new-york-2018>.

²³ [Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione europea. Analisi a livello industriale](#). Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Settembre 2019.

²⁴ Inoltre, si veda [Il quadro di valutazione UE della giustizia 2020](#), COM(2020) 306, Commissione europea.

²⁵ Questa tendenza si riflette anche nel recente aumento dei casi di arbitrato e mediazione del Centro di arbitrato e mediazione dell'OMPI. In particolare, nel 2021 i casi di mediazione e arbitrato del Centro dell'OMPI sono aumentati del 45 %. Il 43 % delle parti coinvolte nei casi dell'OMPI aveva sede in Europa e comprendeva PMI e start-up, grandi imprese, artisti e inventori, centri di ricerca e sviluppo (R&S), università e organizzazioni di gestione dei diritti d'autore. I casi sono sorti nell'ambito di vari tipi di controversie (ad esempio, accordi di licenza, accordi di R&S, violazione di PI) in diversi settori (ad esempio, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, scienze della vita, diritto d'autore digitale).

²⁶ Sebbene l'UE possa ratificare la Convenzione di Singapore per conto dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, il presente documento non fornisce alcuna posizione in merito a questo aspetto rispetto alla ratifica da parte degli Stati membri.

²⁷ [Direttiva 2008/52/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale](#).

²⁸ Articolo 81, paragrafo 2, lettera g), TFEU: *“Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure, in particolare se necessarie al corretto funzionamento del mercato interno, volte a garantire: (g) lo sviluppo di metodi alternativi di risoluzione delle controversie”*.

²⁹ [Regolamento \(UE\) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea](#).

³⁰ Articolo 12, paragrafo 4, lettera b, della Convenzione di Singapore: «La presente Convenzione non prevale sulle norme contrastanti di un'organizzazione regionale di integrazione economica, indipendentemente dal fatto che tali norme siano state adottate o siano entrate in vigore prima o dopo la presente Convenzione: (b) per quanto riguarda il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri di tale organizzazione».

³¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012; articolo 36, paragrafo 1, «La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare» e l'articolo 39. «La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.»

Gruppo di lavoro 3 ADR-SAB: documento di posizione sulla Convenzione di Singapore sulla mediazione.

³² Articolo 7 della Convenzione: «La presente Convenzione non priva le parti interessate di alcun diritto che le stesse potrebbero avere di avvalersi di un accordo transattivo nelle modalità e nella misura consentite dalla legge o dai trattati della parte aderente alla Convenzione in cui si chiede di far valere tale accordo transattivo.»

³³ [Legge modello dell'UNCITRAL sulla mediazione commerciale internazionale e accordi transattivi internazionali derivanti dalla mediazione](#), 2018.

³⁴ La decisione dell'UNCITRAL di preparare contemporaneamente la Convenzione di Singapore e la legge modello era «intesa ad accogliere i diversi livelli di esperienza con la mediazione in diverse giurisdizioni e a fornire agli Stati norme coerenti sull'applicazione transfrontaliera degli accordi transattivi internazionali derivanti dalla mediazione ...» (risoluzione 73/199 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2018).

³⁵ Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, articolo 6, paragrafo 2: «Il contenuto dell'accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta».

³⁶ Articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione di Singapore: «Una parte aderente alla Convenzione può dichiarare che: a) non applicherà la presente Convenzione agli accordi transattivi di cui è parte o di cui sono parte agenzie governative o persone che agiscono per conto di un'agenzia governativa, nella misura specificata nella dichiarazione; b) la presente Convenzione si applica solo nella misura in cui le parti dell'accordo transattivo hanno concordato l'applicazione della Convenzione.»

³⁷ Articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione di Singapore: «Le parti aderenti alla Convenzione possono esprimere le proprie riserve in qualsiasi momento.»

³⁸ Articolo 8, paragrafo 5, della Convenzione di Singapore: «Qualsiasi parte che esprima una riserva ai sensi della presente Convenzione può ritirarla in qualsiasi momento.»

³⁹ Si veda ad esempio l'articolo 8.20 dell'[accordo economico e commerciale globale](#) (CETA).